

Il Sindaco



ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP O DATA PROTECTION OFFICER)

IL SINDACO

Premesso che:

– Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP O DATA PROTECTION OFFICER) (artt. 37-39);

– Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. » (art. 37);

– Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che il Comune di Zola Predosa è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Preso atto che con la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 52 del 04.06.2018:

- si è dato atto che, a seguito di ricognizione interna presso gli enti dell'Unione, sia per ragioni di incompatibilità per conflitto di interesse, sia per ragioni di competenze necessarie a svolgere il ruolo di Responsabile della Protezione Dati - RPD (denominato

anche Data Protection Officer - DPO) come richiesto ai sensi degli art. 37 - 38 - 39 del GDPR, non risultavano a disposizione degli enti figure interne idonee a ricoprire tale ruolo;

- si è deciso di procedere alla individuazione di un RPD esterno unico per Unione, Comuni di Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e per Azienda speciale Insieme e Adopera Srl, al fine di avere a disposizione una figura indipendente e in possesso delle competenze necessarie al supporto degli enti per gli adeguamenti normativi previsti che possa avere una visione di insieme delle funzioni gestite autonomamente dai Comuni e di quelle conferite da questi all'Unione;

Dato atto che, visto l'approssimarsi della scadenza del contratto con il RPD precedentemente individuato, e ritenuto di proseguire la positiva esperienza avviata già a far tempo dal 2018 con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 52 del 04.06.2018 con la nomina di un RPD esterno unico, l'Unione ha proceduto, a seguito di trattativa diretta condotta sulla piattaforma del Mepa di Consip, ad affidare all'Avv. Sofia Piermattei, con studio in Via Fratelli Cairoli 9 - 40121 Bologna (BO), P.IVA 02801520426, i servizi di Responsabile della Protezione Dati per l'anno 2026 con possibilità di rinnovo per il 2027, come da comunicazione pervenuta al protocollo del Comune e registrata al n.44605 del 24.12.2025;

Ritenuto pertanto di procedere alla designazione dell'operatore economico sopra indicato quale Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Zola Predosa, a far data dal 1 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026;

Tutto ciò premesso il Comune di Zola Predosa nella persona del legale Rappresentante, Sindaco Davide Dall'Omo,

DECRETA

la designazione del Responsabile della protezione dei dati personali alle seguenti condizioni:

1) OGGETTO DELLA DESIGNAZIONE E DELL'INCARICO

Il servizio oggetto dell'esternalizzazione consiste nell'espletamento della funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), sezione 4, articoli 37-39.

In particolare, il servizio oggetto dell'esternalizzazione prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:

- informare e consigliare il titolare e il/i responsabile/i del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento europeo da altre disposizioni nazionali o del Comune relative alla protezione dei dati e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- vigilare sull'attuazione e sull'applicazione delle politiche del titolare o del/dei responsabile/i del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;

- verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento europeo, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione della privacy fin dalla sua progettazione (privacy by design); la protezione di default di dati e sistemi (privacy by default); la sicurezza dei dati;
- riscontrare alle richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento;
- garantire la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti effettuati dal titolare;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
- controllare che il titolare o il responsabile del trattamento effettui l'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (quando necessaria) e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti, fornendo, se richiesto, parere in merito e sorvegliandone lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- coadiuvare la redazione del Registro dei trattamenti e la nomina dei Responsabili del trattamento;
- fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione di propria iniziativa;
- controllare che sia dato seguito alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità.

2) OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie (economiche ed organizzative) al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- istituire un apposito gruppo di lavoro sulla Privacy, con appropriate dotazioni logistiche e risorse umane;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

3) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Gli aspetti economici inerenti il servizio descritto sono indicati e disciplinati nella determinazione dell'Unione n. 742 del 18.12.2025.

4) DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'affidamento del servizio è di anni 1, a decorrere dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 1.

DESIGNA

L'Avv. Sofia Piermattei, con studio in Via Fratelli Cairoli 9 - 40121 Bologna (BO), P.IVA 02801520426, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO) per il Comune di Zola Predosa, Sede Legale Piazza della Repubblica n. 1 - 40069 Zola Predosa.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni di cui al precedente punto 1).

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Zola Predosa.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati a tutti i dipendenti del Comune e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Zola Predosa, 09.01.2026

IL SINDACO

Davide Dall'Omo

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e ss. mm. e ii.)*